

N. R.G. 2211/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2211/2024

tra

L. C.

RICORRENTE

e

ASSICURAZIONE SPA

RESISTENTE

M. T.

Oggi **28 novembre 2025** ad ore 9.42 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per L. C. l'avv. M. F. il quale preliminarmente impugna e contesta il contenuto della memoria conclusiva di controparte poiché destituita di ogni fondamento.

Si osserva, infatti, come la condizione di procedibilità della domanda sia stata regolarmente assolta, come risulta per tabulas, rispetto alla ASSICURAZIONE con missiva del 13.02.2021 (cfr. all.to 6 del ricorso), con relativo riscontro da parte della compagnia che espressamente manifestava la mancata adesione all'invito (cfr. all.to 19 del ricorso), rispetto alla convenuta M. T. con missiva del 28.11.2024, versata in atti.

Peraltro, è appena il caso di sottolineare come l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla ASSICURAZIONE, rispetto all'omesso invito nei confronti di M. T., risulti inammissibile poiché solo il convenuto direttamente interessato può eccepire l'omesso invito e la relativa improcedibilità dell'azione, e ciò poiché "l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di deflazione del processo, è difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo" (ex multis, Tribunale di Ascoli Piceno, Sent. n. 360/2019).



Infine, in relazione all'ulteriore eccezione pretestuosa e defatigatoria proposta da controparte circa l'omessa attestazione di autenticità della firma del cliente, oltre che tardiva, perché sollevata solo nella memoria conclusionale, si evidenzia come, per giurisprudenza unanime, sia sufficiente la sottoscrizione del patrocinatore, come nella fattispecie, per attestare l'autenticità della firma della parte assistita, con o senza apposita dicitura, anche quando la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo (Cass. Civ. SS.UU, n. 25032 del 28.11.2002).

Si chiede, pertanto, che l'On. Tribunale adito Voglia concedere il doppio termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., ovvero, in subordine, ammettere i mezzi istruttori ritualmente richiesti. Per ASSICURAZIONE SPA l'avv. C. P. il quale deduce l'irritualità e tardività delle odierne deduzioni. In ordine alla procedibilità rileva che il percorso di negoziazione assistita deve necessariamente essere espletato nel contraddittorio di tutte le parti, contemporaneamente.

In caso contrario verrebbe a mancare lo spirito della norma che prevede appunto la partecipazione di tutte le parti per una soluzione della questione.

Per M. T., già contumace, nessuno è comparso.

Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2211/2024** promossa da:

L. C. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. M. F. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. M. F.

RICORRENTE

contro

ASSICURAZIONE SPA (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. C. P. elettivamente domiciliata PRESSO l'avv. M. D. O., in ..., presso il difensore avv. C. P.

RESISTENTE

M. T. CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso *ex art. 281 decies cpc* depositato il 17.7.2024 L. C. ha chiesto che il Tribunale condanni M. T. e la ASSICURAZIONE SPA ora ... al pagamento della residua somma di € 19.383,51 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti in occasione del sinistro avvenuto il 14.8.2003 nel mare di ... (...).

A sostegno della domanda ha dedotto che il 14.08.2003 mentre viaggiava, in qualità di passeggero, sul natante n. identificativo ..., di proprietà e condotto da M. T., assicurato con ASSICURAZIONE 2 oggi ASSICURAZIONE SpA, a causa di una brusca accelerazione della barca aveva perso l'equilibrio ed era caduto sul pagliolato, urtando la schiena.

Trasportato in ambulanza presso l'ospedale di ..., era stato ricoverato con diagnosi di: "*frattura multipla della 2° vertebra lombare*".



ASSICURAZIONE 2, che garantiva la responsabilità civile del motoscafo-tender, dopo aver completato l'istruttoria, lo aveva sottoposto a visita medico-legale formulando, all'esito, offerta risarcitoria per un importo complessivo di € 20.000,00, al netto delle spese mediche e delle competenze legali (all. 1).

Ritenendo l'importo liquidato non congruo aveva promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 2607/2022 R.G.

Il CTU nominato dott.ssa C. R., con relazione depositata il 09.02.2023 (cfr. all.to 3) accertata la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni denunciate ed il sinistro, aveva ritenuto sussistente un'invalità temporanea totale di gg. 2, parziale al 75%, di gg. di gg. 90, al 50% di gg 45 e al 25% di gg. 45, con postumi invalidanti nella misura del 10%, ritenendo inoltre la congruità della spese mediche sostenute per un importo complessivo € 5.416,01 (cfr. all.to 3, pag. 11), oltre spese pari ad € 976,00 (all.to 4) da liquidare in favore del consulente tecnico di parte, Dott. P. I.

Il ricorrente concludeva chiedendo la condanna di ASSICURAZIONE S.p.A. e di M. T., in solido tra loro, al risarcimento degli ulteriori danni da lui subiti, quantificati nell'importo di € 19.383,51, oltre interessi, maggior danno ed oneri di legge.

2. Con comparsa depositata l'11.11.2024 si è costituita ASSICURAZIONE contestando le avverse richieste ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione nei confronti della responsabile civile del sinistro, M. T. proprietaria del natante.

3. Con ordinanza in data 24.11.2024, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di M. T.

Accertato l'omesso esperimento della procedura di negoziazione prevista per la specifica materia, nei confronti di M. T., è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito, con rinvio all'udienza cartolare del 26.2.2025 per la verifica.

4. All'udienza del 26.2.2025 ASSICURAZIONE S.p.A. ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, evidenziando che l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita era stato comunicato solo alla parte contumace.

5. La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 28.11.2025 per la discussione, con termine fino alla data del 22.11.2025 per il deposito di note difensive.

A. Sulla improcedibilità del ricorso

Va preliminarmente precisato che l'istanza di negoziazione assistita va inviata a tutte le parti obbligate al risarcimento, ovvero al pagamento e quindi sia al proprietario del mezzo responsabile del sinistro che alla Compagnia che assicurava il natante per la Responsabilità Civile.



È infatti necessario che tutte le parti che devono poi partecipare al processo abbiano avuto la possibilità di stipulare la negoziazione assistita.

Nell'ipotesi in cui uno dei legittimati processuali sia stato pretermesso dalla procedura di negoziazione, il Giudice dovrà concedere un termine per l'espletamento della negoziazione nei confronti di tutte le parti e quindi anche di quelle che erano state già invitate.

Considerato che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue al mancato invito entro il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice, quanto piuttosto al mancato esperimento dell'invito alla negoziazione entro il termine di celebrazione della udienza di rinvio del processo, in quanto l'inerzia della parte non può pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio sine die, ne consegue che, qualora, come nella specie, la parte onerata non abbia provveduto ad inoltrare l'invito a tutte le parti processuali entro il termine massimo dell'udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile.

Accertato che il ricorrente, che aveva provveduto a comunicare alla proprietaria del natante l'invito alla negoziazione, ha omesso di inoltrare la comunicazione anche alla Compagnia di Assicurazione, impregiudicata ogni questione concernente il fondamento giuridico della pretesa fatta valere dal ricorrente nel presente giudizio, va dichiarata l'improcedibilità della domanda formulata dal ricorrente.

B. Sulla regolamentazione delle spese

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore dichiarato e la natura documentale della controversia, con applicazione dei parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2211/2024,

DICHIARA

l'improcedibilità del ricorso.

CONDANNA

Il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da ASSICURAZIONE, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.

Pescara, 24 novembre 2025

Il Giudice

Patrizia Medica

